

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Valeria MISTRETTA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 25678 del registro di Segreteria, proposto dal sig. M. S. nato a Omissis l'Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta MURA (C.F. MRULBT66R47B354X – PEC b.mura@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Via Cugia n. 1, ha eletto domicilio, contro:

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, via Dante n. 23;
- l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sede provinciale, Cagliari, viale Regina Margherita n. 1;
- l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 novembre 2023, l'Avvocato Elisabetta MURA, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Stefania SOTGIA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato in data 31 gennaio 2022 il sig. M. ha presentato ricorso

avverso il decreto n. 2752/N Posizione n. 693757/A e il parere del Comitato di verifica Posizione n. 693757 A 7 reso all'adunanza n. 2540 del 26/10/2021 per le cause di servizio, nella parte in cui non riconoscono dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: 1) - *Spondilolistesi L4-L5, trattata con intervento di TLIF L4 L5 osteocondrosi I grado tra L4 L5* ; 2) *Spondilodiscoartrosi dorso lombare con protrusioni discali L4 L5 e L5 S1.*

Nel ricorso si formulano le seguenti conclusioni: 1) Previ nuovi e più accurati accertamenti sanitari, previo annullamento o/e disapplicazione dei provvedimenti impugnati, si chiede di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità *de quibus*, al fine dell'eventuale o futuro riconoscimento della pensione privilegiata; 2) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese competenze e onorari del giudizio.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA, Stefania SOTGIA e Alessandro DOA con atto depositato in Segreteria in data 18 ottobre 2022, con il quale è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'INPS ed è stato chiesto il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondato; spese e competenze legali come per legge.

In data 25 ottobre 2022 l'Avvocato MURA ha depositato note preverbale e una memoria difensiva, nelle quali ha insistito affinché vengano dichiarate dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: 1) - Spondilolistesi L4-L5, trattata con intervento di TLIF L4 L5 osteocondrosi I grado tra L4 L5; 2) - Spondilodiscoartrosi dorso lombare con protrusioni discali L4 L5 e L5 S1. Inoltre, preliminarmente, ha dichiarato di avere regolarmente notificato via

pec il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza all'INPS, mentre la notifica al Ministero della Difesa presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato non è andata a buon fine. Preso atto che il Ministero non si è costituito, il difensore ha chiesto un termine ex art. 155, comma 8, del codice di giustizia contabile, con la fissazione di un'altra udienza per la notifica al Ministero della Difesa. All'udienza del 28 ottobre 2022 l'Avvocato SOTGIA non si è opposto alla concessione del termine per il rinnovo della notifica.

Preso atto che dagli atti di causa risultava che l'atto introduttivo del giudizio non era stato notificato al Ministero della Difesa, con ordinanza n. 99/2022 è stato assegnato alla parte attrice, per il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero della Difesa, il termine perentorio del 2 dicembre 2022 ed è stata fissata l'udienza del 12 aprile 2023 per la prosecuzione del giudizio.

Il 3 novembre 2022 l'Avvocato MURA ha depositato la prova della notifica del ricorso, della procura alle liti e dell'ordinanza n. 99/2022 al Ministero della Difesa presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari.

Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - Secondo Reparto - Servizio Contenzioso si è costituito in giudizio con memoria depositata il 5 aprile 2023, nella quale ha chiesto conclusivamente: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ovvero inammissibile per violazione dell'art. 153 comma 1 lett. b) del codice di giustizia contabile; in via subordinata, che sia dichiarata l'estromissione dal giudizio dell'Amministrazione della Difesa per mancanza di legittimazione passiva, con chiamata in causa dell'INPS; in ulteriore subordine che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio; in via ulteriormente gradata,

la condanna del MEF alle spese di giudizio. In via istruttoria il Ministero si è opposto alla richiesta della C.T.U. effettuata da parte ricorrente, che si risolverebbe, di fatto, in una duplicazione del procedimento seguito dall'Amministrazione, che si vedrebbe, dunque, limitata nell'esercizio della sua "discrezionalità tecnica", della quale il procedimento in questione è incontrovertibile espressione.

Nella medesima data l'Avvocato MURA ha depositato una memoria difensiva nella quale ha contestato in fatto e in diritto quanto affermato nella comparsa di costituzione, sia dell'INPS, sia del Ministero della Difesa e ha chiesto, previ nuovi e più accurati accertamenti sanitari, previo annullamento o/e disapplicazione dei provvedimenti impugnati, di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità *de quibus*, al fine dell'eventuale o futuro riconoscimento della pensione privilegiata; di condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese competenze e onorari del giudizio.

All'udienza del 12 aprile 2023, la Sezione, rilevato che le Amministrazioni convenute hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse attuale ad agire, considerato che il sig. M. è ancora in servizio e che in data 20 marzo 2023 il Presidente della Corte dei conti aveva deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la questione di massima n. 802/SR/QM/PRES, avente il seguente quesito *"se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c.1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento*

pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”, con ordinanza n. 43/2023 ha disposto la sospensione del giudizio, sino alla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti sulla detta questione di massima.

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l’udienza del 29 novembre 2023.

Il 28 novembre 2023 l’Avvocato MURA ha depositato una memoria difensiva nella quale ha ribadito le richieste formulate nel ricorso introduttivo.

All’udienza del 29 novembre 2023 l’Avvocato MURA ha insistito perché venga disposta CTU, mentre l’Avvocato SOTGIA si è opposto.

Considerato in

DIRITTO

1. L’eccezione di difetto di giurisdizione non merita accoglimento.

A tale proposito, va precisato che con la domanda inoltrata in sede amministrativa in data 31 ottobre 2019, il sig. M. ha chiesto, contestualmente, il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità e la concessione dell’equo indennizzo.

Il provvedimento ministeriale impugnato deve essere letto in correlazione, come atto conclusivo di due distinti procedimenti a istanza di parte, avendo respinto l’istanza per la concessione dell’equo indennizzo, ma solo in quanto l’infermità denunciata non era riconosciuta dipendente dal servizio.

L’interessato ha impugnato il provvedimento unicamente per la parte di esso

che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, chiedendo un accertamento di tale dipendenza, quale presupposto necessario e inderogabile ai fini pensionistici di privilegio.

Orbene, sussiste l'interesse "attuale" del ricorrente ad acquisire certezza circa la dipendenza o meno dal servizio della patologia, al fine di poter stabilire la possibilità del conseguimento della pensione di privilegio per la specifica infermità, così come sussiste la giurisdizione del giudice contabile, in ragione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 (e ribaditi con sentenza delle Sezioni Unite, n. 1306 del 19/01/2017).

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che non si possa negare, *"al personale ancora in servizio, il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata"*.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione, trova conforto nella prevalente giurisprudenza di appello di questa Corte.

Tale giurisprudenza ha ritenuto che, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 461/2001, e la conseguente unicità del provvedimento per l'accertamento in sede amministrativa della dipendenza delle infermità da causa di servizio, con valenza sia per la concessione dell'equo indennizzo che della pensione di privilegio, la sussistenza della giurisdizione del giudice delle pensioni vi sia in ogni ipotesi, come nella presente, in cui il ricorrente chieda l'accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, indipendentemente dal fatto che egli lo abbia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e, dunque, anche nell'ipotesi in cui la dipendenza da causa di

servizio sia stata chiesta unitamente alla domanda per l'ottenimento dell'equo indennizzo (cfr. Sezione 1^a centrale d'appello, n. 171 del 18/02/2015).

Alla luce degli affermati principi, come già anticipato, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.

2. Deve essere ora valutato se la mancanza di una domanda di pensione di privilegio, in uno con la mancanza della pronuncia amministrativa sul punto, possa riverberarsi sull'**ammissibilità del ricorso** (ex art. 153, lett. b) CGC).

Tale evenienza deve essere esclusa, in ragione dei principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, emessa in riferimento alla questione di massima indicata nella parte in fatto, ai quali questo Giudice ritiene di doversi conformare, considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 174/2016 *“le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile”*.

Nella sentenza citata, alle cui motivazioni si fa integrale rimando, le Sezioni Riunite hanno stabilito il seguente principio di diritto *“è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c.1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio -*

ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Difatti, il provvedimento espresso di diniego della dipendenza da causa di servizio fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e costituisce accertamento definitivo, sia nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo, sia di trattamento pensionistico di privilegio.

Pertanto, attenendo il ricorso al mero accertamento della dipendenza, per la quale è stato adottato il provvedimento negativo, costituisce all'evidenza interesse meritevole di tutela anche l'aspirazione del lavoratore ad acquisire definitiva consapevolezza sulla dipendenza o meno dal servizio delle infermità lamentate, al fine di scegliere se attivare o meno il procedimento diretto al conseguimento della pensione di privilegio.

Conseguentemente, il ricorso promosso dal sig. M. S. è da ritenersi ammissibile, sussistendo l'interesse del ricorrente al presente accertamento giudiziale, limitato al riconoscimento della dipendenza.

3. Non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, e la conseguente richiesta di **estromissione dal giudizio**, formulata dal Ministero della Difesa, posto che il dipendente è ancora in servizio e sussiste un interesse del medesimo a vocare in giudizio l'Amministrazione datoriale, giacché competente a fornire all'Istituto previdenziale, all'atto del collocamento in quiescenza, lo stato del servizio del pensionando, ivi comprese le particolari situazioni che potrebbero influire sull'erogando trattamento.

Deve essere respinta anche l'analoga eccezione formulata dall'INPS, in

quanto si tratta del soggetto deputato ad attribuire l'eventuale pensione privilegiata, evidentemente connessa all'esito del presente giudizio.

4. Va, infine, valutata la richiesta di **integrazione del contraddittorio** nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulata dal Ministero della Difesa nella memoria di costituzione in giudizio depositata in data 5 aprile 2023. Tale richiesta non può trovare accoglimento, posto che il parere del Comitato di Verifica è un atto endoprocedimentale.

Così definite le questioni preliminari, ai fini della decisione del merito della causa si dispone con separata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. M. S.

- afferma la propria giurisdizione;
- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- respinge le richieste di estromissione dal giudizio formulate dal Ministero della Difesa e dall'INPS;
- respinge la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF formulata dal Ministero della Difesa;
- riserva la pronuncia sulle spese alla decisione del ricorso nel merito;
- dà provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 29 novembre 2023.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in Segreteria il 09/01/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus